



Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell' 8 aprile 2004 dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile [ai sensi dell'art. 134 del TUEL](#) e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri il giorno 21 aprile 2004 e così per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 1 gennaio 2004.

INDICE

INDICE	2
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – SOGGETTO PASSIVO	3
ART. 3 – TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI	3
ART. 4 – ESENZIONI.	3
ART. 5 – PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI	4
ART. 6 - ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ED APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA.	4
ART. 7 - ULTERIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	5
ART. 8 - AREE FABBRICABILI.	6
ART. 9 – AREE DIVENUTE INEDIFICABILI	6
ART. 10 – VERSAMENTI	6
ART. 11 – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE	6
ART. 12 – DISCIPLINA DEI CONTROLLI	7
ART. 13 – APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE	7
ART. 14 – INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	7
ART. 15 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE	8
ART. 16 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI	8
ART. 17 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	8
ART. 18 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
ART. 19 – PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
ART. 20 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
ART. 21 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	10
ART. 22– PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	10
ART. 23 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	10
ART. 24 – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO	11
ART. 25 – SANZIONI ED INTERESSI	11
ART. 26 – RITARDI OD OMESSI VERSAMENTI	11
ART. 27 – RINVIO DINAMICO	12
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	12
ART. 29 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI	12

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al [Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli [artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), nonché dell'[art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 – Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'[art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte degli Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del [secondo periodo della b\) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), i terreni, di proprietà di "persone fisiche", coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno i due terzi del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, e che risultino soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, quali Coltivatori diretti.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 4 – Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'[art. 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504](#), sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'[articolo 7, comma 1, lettera i\) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario (contratto di leasing) dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 – Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti delle applicazioni delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, nel numero massimo di due, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel [decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992](#), ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992](#) ed hanno effetto a partire dal 01.01.2004.

Art. 6 - Assimilazione ad abitazione principale ed applicazione aliquota ridotta.

1. Le abitazioni e le relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado che le utilizzino come dimora abituale, sono considerate "principali" con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione.
2. Nel caso in cui per la stessa abitazione vi siano più contitolari legati da rapporti di parentela in linea retta o collaterale entro il 2° grado, utilizzata da un contitolare quale dimora abituale, trova applicazione l'aliquota ridotta per tutti i contitolari e la detrazione spetta al solo soggetto dimorante fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.
3. L'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, viene considerata adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata;

4. L'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali trova applicazione anche per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi quale abitazione principale;
5. Tutte le condizioni che danno diritto ad usufruire della detrazione per abitazione principale e della aliquota ridotta devono risultare da scrittura privata o contratto di comodato e vanno dichiarate entro i termini annuali di pagamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. e trovano validità anche per gli anni successivi. La mancata dichiarazione fa decadere ogni diritto per l'anno cui si riferisce.
6. Nel caso in cui cessino tali condizioni, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare la nuova situazione entro i termini per la presentazione della comunicazione di variazione. In difetto, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 504/92 così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473.
7. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Ulteriore detrazione per l'abitazione principale

1. L'applicazione dell'aumento della detrazione prevista dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 09.05.1997 n. 122, è determinata, anche in misura differenziata, singolarmente per ciascuna tipologia sotto specificata, annualmente nella Delibera di approvazione delle Aliquote ICI per i "soggetti passivi" in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolari di sola pensione integrata al minimo e senza altro reddito;
 - b. soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito;
 - c. nuclei familiari composti da oltre due persone con reddito complessivo di euro 8.400,00 annuo;
 - d. presenza di portatore di handicap al 100% all'interno del nucleo familiare e con reddito non superiore a euro 18.000,00 annuale.
2. Il reddito netto di riferimento, al fine del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera C e D, è dato dalla differenza tra il reddito imponibile e l'imposta IRPEF netta, comprensiva delle addizionali comunali e regionali, indicati nella dichiarazione relativa all'anno precedente a quello per cui si applica la detrazione e viene aumentato in base all'indice ISTAT di inflazione.
3. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al comma 1 è subordinato alla condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze previste dall'art. 5 del presente regolamento quale unico immobile al 1° gennaio dell'anno di imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.
4. Il soggetto passivo di imposta, per poter usufruire della ulteriore detrazione per l'abitazione principale di cui al comma 1, deve presentare un'autocertificazione nella quale dichiara i propri dati anagrafici e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione. L'autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R., o consegnata a mano al Servizio Tributi del Comune di Cerveteri entro i termini per il pagamento della rata di acconto annuale dell'I.C.I.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Aree fabbricabili.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del [D.Lgs. n. 504/92](#), non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l'imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente con delibera di Giunta Comunale tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a. distinzione tra zone di espansione e zone di completamento;
 - b. indici di volumetria;
 - c. eventuali vincoli e limitazioni costruttive.
2. I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso e per gli anni successivi fino ad una nuova determinazione degli stessi.

Art. 9 – Aree divenute inedificabili

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta, sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta in autotassazione avviene tramite il concessionario della riscossione;
2. Il versamento dell'imposta dovuta a seguito di accertamento e liquidazione avviene tramite versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del [D.Lgs 446/1997](#), i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 11 – Comunicazione di variazione

1. La dichiarazione o denuncia di cui [all'art. 10, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504](#), è obbligatoria solo per i fabbricati di nuova costruzione e per tutti

- gli immobili che nel corso dell'anno hanno avuto una variazione catastale a seguito di accorpamenti, frazionamenti o cambio di destinazione d'uso.
2. In tutti gli altri casi l'obbligo della dichiarazione è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di giugno dell'anno successivo dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

Art. 12 – Disciplina dei controlli

1. I controlli formali degli elementi dichiarati nella “comunicazione di variazione” sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'Ufficio tributi, in relazione al disposto [dell'art. 59, comma 1, lettera e\) n. 5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446](#), avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 13 – Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26.01.2001, n. 32, di seguito riportati.

Art. 14 – Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 27.12.2000, n.212, l'Amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'amministrazione Comunale porta a conoscenza dei contribuenti, in materia tempestiva e con mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 15 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della Legge 27.07.2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
L'amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 07.08.1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla sanzione amministrativa.

Art. 16 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
2. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art.17 – Accertamento con adesione

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del [D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#), per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui [all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#).
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 18 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 19 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 17 e 18 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 20 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 21 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 20 con le stesse modalità dei versamenti in autotassazione.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura stabilita dalla legge per le riscossioni coattive iscritte a ruolo, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui [all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.](#)

Art. 22– Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 21.

Art. 23 – Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione al disposto dell'art. 3 comma 57 della [Legge n. 662 del 23.12.1996](#) e [dell'art. 59, comma 1, lettera p\), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), è istituito, in questo Comune, un fondo speciale alimentato da una percentuale dello 0,30 delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.
2. Tale fondo è destinato al miglioramento delle attrezzature informatiche, per l'arredamento e per le consulenze e l'assistenza tecnica per Ufficio Tributi.

Art. 24 – Compenso incentivante al personale addetto

1. In relazione al disposto [dell'art. 59, comma 1, lettera p\), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), e ai sensi dell'art. 15 lettera K del C.C.N.L. 1998-2001 comparto autonomie locali e dell'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. comparto autonomie locali, biennio economico 01.01.2000/31.12.2001, viene stabilita la percentuale del 10% del totale riscosso a titolo di recupero I.C.I., quale compenso incentivante al personale (compreso quello assunto con contratto a tempo determinato) che partecipa all'attività di recupero dell'evasione.
2. Viene altresì stabilito che le risorse derivanti dall'esito positivo del contenzioso tributario (Legge n. 556 del 1996), in caso di condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, vadano ad incrementare il fondo per il compenso incentivante di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per l'attribuzione delle competenze al personale interessato viene applicato il contratto collettivo decentrato, nelle forme e nelle procedure ivi previste per la corresponsione della produttività collettiva.

Art. 25 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 per ciascun immobile.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 comma 1 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui [all'art. 11, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504](#), sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 103,00.

Art. 26 – Ritardi od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 27 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2004; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali.

Art. 29 – Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma [dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.